

#### Premessa

La Manovra Correttiva 2017 ha previsto la concessione, a decorrere **dal 2018**, di un credito d'imposta definito "bonus pubblicità" a favore delle **imprese e** dei **lavoratori autonomi che effettuano investimenti "incrementali" in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio**.

Il credito d'imposta è pari al **75%** del valore incrementale, innalzato al **90% per le** microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative.

Di recente, il **Collegato fiscale alle Legge di Bilancio 2018** ha apportato alcune **modifiche migliorative** alle norme istitutive del bonus.

In questa sede, illustreremo, quindi, cos'è il bonus pubblicità e come funziona, anche alla luce delle ultime novità introdotte.

La Manovra Correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017, convertita nella Legge n. 96/2017 in vigore dal 24.06.2017), all'art. 57-bis, introduce dal 2018 un nuovo credito d'imposta definito "bonus pubblicità" a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio. Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di accrescere e sviluppare l'attività aziendale o professionale, oltre che sostenere il comparto dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale.

Il credito d'imposta è concesso in proporzione al valore incrementale della spesa sostenuta per tali campagne pubblicitarie.

Di recente, il **Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 (D.L. n. 148 del 16.10.2017**, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 172 del 04.12.2017), all'**art. 4**, apportando modifiche all'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, ha introdotto alcune **novità** in relazione al bonus pubblicità. In particolare, ne ha previsto:

- l'estensione anche agli enti non commerciali;
- l'ampliamento dell'ambito oggettivo del bonus **anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa periodica e quotidiana anche online**, non più

  solo cartacea;
- l'autorizzazione di spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018;
- la possibilità di fruire del bonus già per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno



**2017 al 31 dicembre 2017**, sempre che il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. A tal scopo, vengono destinate risorse per una quota pari a **20 milioni di euro.** 

Illustriamo, quindi, come funziona il nuovo bonus pubblicità alla luce delle recenti novità.

# Soggetti beneficiari

Beneficiari del "bonus pubblicità" sono:

- le **imprese**;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali;

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, televisioni e radio.

Stando al tenore della norma, il bonus in esame spetta a tali soggetti a prescindere dalla forma giuridica e dall'iscrizione ad un Albo professionale.

**OSSERVA** – Con riguardo ai **lavoratori autonomi**, si ricorda che l'art. 4 del D.P.R. n. 137/2012 (Riforma degli ordinamenti professionali), in tema di "libera concorrenza e pubblicità informativa" ha previsto che "è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni".

La stessa norma ha stabilito, tuttavia, che tale pubblicità informativa deve essere comunque **funzionale all'oggetto, veritiera e corretta**, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria, altrimenti si incorre in un illecito disciplinare.

## Investimenti agevolabili

Il bonus pubblicità spetta per le spese sostenute in campagne pubblicitarie su:

- stampa quotidiana e periodica, anche online;
- emittenti televisive;
- emittenti radiofoniche locali, analogiche o digitali.

È necessario, però, che si tratti di un **investimento "incrementale"**, nel senso che il valore



della spesa per tale campagna pubblicitaria deve **superare almeno dell'1%** agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'**anno precedente**.

# Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta è concesso **in proporzione al valore incrementale della spesa sostenuta** per le campagne pubblicitarie, in particolare in misura pari:

- in generale, al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;
- per le microimprese, piccole e medie imprese, start up innovative, al 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

## **ESEMPIO**

L'impresa Gamma Srl ha sostenuto nell'anno "n" una spesa per campagna pubblicitaria per un importo pari a € 15.000.

Nell'anno "n+1" sostiene una spesa per campagna pubblicitaria per un importo pari a € 25.000.

Pertanto, essendo:

INVESTIMENTO PUBBLICITARIO ANNO "N + 1" ( $\leqslant$  25.000) > INVESTIMENTO PUBBLICITARIO ANNO "N " + 1% ( $\leqslant$  15.000 + 1% =  $\leqslant$  15.150)

Þ spetta il "bonus pubblicità" per un importo pari al 75% di (€ 25.000 - € 15.000) = € 7.500.

#### **ESEMPIO**

L'impresa Golf Srl ha sostenuto nell'anno "n" una spesa per campagna pubblicitaria per un importo pari a  $\$  30.000.

Nell'anno "n+1" sostiene una spesa per campagna pubblicitaria per un importo pari a € 20.000.

Pertanto, essendo:

INVESTIMENTO PUBBLICITARIO ANNO "N + 1" ( $\leqslant$  20.000) < INVESTIMENTO PUBBLICITARIO ANNO "N " + 1% ( $\leqslant$  30.000 + 1% =  $\leqslant$  30.300) Þ NON spetta il "bonus pubblicità".

### Periodo di concessione del bonus e risorse stanziate

Il bonus pubblicità è concesso a decorrere dall'anno 2018.

**Per il 2018,** vengono stanziate **risorse** pari a **62,5 milioni di euro,** alle quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art.1 della Legge n. 198/2016, da imputare:



- per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Tuttavia, come modificato dal Collegato fiscale, è previsto un **periodo transitorio** in cui il bonus pubblicità è **applicabile già agli investimenti pubblicitari incrementali sulla** (sola) stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017) al 31 dicembre 2017. Per il 2017 sono, quindi, esclusi gli investimenti pubblicitari incrementali su emittenti televisive e radiofoniche, per i quali, invece, il bonus è concesso nel 2018. Il bonus 2017 si applica a condizione che il valore degli investimenti in tale periodo superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (ovvero, tra il 24 giugno 2016 ed il 31 dicembre 2016). A tal scopo, vengono destinate risorse per una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota (di 50 milioni di euro) spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'anno 2018.

#### **ESEMPIO**

Lo studio commercialista De Rossi ha sostenuto nel periodo 24.06.2016 – 31.12.2016 una spesa per campagna pubblicitaria su stampa quotidiana online per un importo pari a € 10.000. Nel periodo 24.06.2017 – 31.12.2017 sostiene una spesa per campagna pubblicitaria sullo stesso mezzo di informazione per un importo pari a € 10.500.

## Pertanto, essendo:

INVESTIMENTO PUBBLICITARIO periodo 24.06.2017 - 31.12.2017 (€ 10.500) > INVESTIMENTO PUBBLICITARIO periodo 24.06.2016-31.12.2016 + 1% (€ 10.000 + 1% = € 10.100)

Þ spetta il "bonus pubblicità".

# Modalità di utilizzo del bonus pubblicità

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello **F24**, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In ogni caso, sarà un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, a stabilire **le** 



# modalità ed i criteri di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo a:

- gli investimenti che danno accesso al beneficio;
- i casi di esclusione;
- le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio;
- la documentazione richiesta;
- l'effettuazione dei controlli;
- le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa annuo che sarà stabilito con Dpcm.